

Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione Siciliana, Sezione giurisdizionale - Sentenza  
18/04/2006 n. 158

legge 109/94 Articoli 13 - Codici 11.3

Pur dando atto che ♦♦ sulla questione di principio (ammissibilità di modificazione del soggetto partecipante alla gara tra la fase della domanda e la stipula contrattuale) gli orientamenti giurisprudenziali non sono uniformi”, si ritiene di prendere posizione nel senso che il principio della personalità ed immutabilità del soggetto durante la partecipazione alla gara di appalto vieta la sostituzione (in corso di procedura) di un'impresa con un'altra, non essendo applicabile in via estensiva l'art. 35, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. Conseguentemente vanno escluse quelle imprese che mutino la propria soggettività, ovvero la propria forma giuridica, tra il momento della domanda di partecipazione alla gara e quello dell'eventuale aggiudicazione della stessa, quand'anche essi siano intermediati dallo svolgimento di un processo giurisdizionale amministrativo ed indipendentemente dalla durata di esso.